



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: piemonte@pro-natura.it
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-18



Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

11 aprile 2024

Spett. Provincia di Biella

Servizio Rifiuti V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche

via Q. Sella n. 12

13900 Biella

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: Osservazioni all'istanza finalizzata al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. tipologia progettuale lett. n Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e contestualmente, in qualità di futuro gestore, di rilascio dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. relativamente al progetto di un **impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi** sito in Comune di Cavaglià.

In merito all'oggetto, l'associazione Pro Natura Piemonte intende presentare alla conferenza dei servizi ed alle Amministrazioni locali e territoriali coinvolte nel processo autorizzativo le seguenti osservazioni e considerazioni.

L'impianto proposto da A2A corrisponde tecnologicamente ad un inceneritore cogenerativo dedicato all'incenerimento cogenerativo di scarti da rifiuti speciali residui (CER-EER 19*), imballaggi tessili, rifiuti organici e inorganici fuori specifica, rifiuti combustibili provenienti da trattamento di rifiuti e Plasmix da lavorazione degli imballaggi di cartone tipo Tetrapack.

Si svolgeranno anche operazioni di stoccaggio di rifiuti solidi in ambiente depressurizzato.

Come noto i principi di Economia Circolare e la gerarchia europea della gestione dei rifiuti antepongono il recupero di materia a quello energetico che è equiparato alla discarica, quindi proporre la realizzazione di un impianto di incenerimento seppur cogenerativo, è in contrasto con il processo di decarbonizzazione e di salvaguardia delle risorse per l'ovvia distruzione-ossidazione di materiali raffinati per mero recupero termico e contemporanea emissione di gas climalteranti.

Il rispetto delle BAT costituisce un dovere al fine autorizzativo ma viene di solito sottolineato per rivalutare impianti obsoleti, o come in questo caso, processi di trattamento obsoleti che sopperiscono temporaneamente alla prevenzione e riduzione dei rifiuti previste nelle pianificazioni nazionali e regionali in attuazione di politiche di Economia Circolare.

I principi ispiratori e fondanti richiamati nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con **Deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS)**, sono elencati al capitolo 2.1 citando il VII Programma di Azione in materia Ambientale (PAA).

Leggiamo infatti al punto “6.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale” che gli obiettivi e i principi cardine sono testualmente:

- *riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas climalteranti (CO2 ndr);*
- *riduzione dell'inquinamento atmosferico generato dai trasporti dei rifiuti e dalla loro gestione;*
- *tutela della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;*
- *limitazione del consumo di suolo, incremento della capacità dei suoli agricoli a preservare e*
- catturare il carbonio e potenziare le risorse forestali;*
- *promozione del risparmio energetico e del consumo sostenibile di risorse (anche incrementando*
- la produzione di energia da fonti rinnovabili);*
- *tutela della salute.*

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti attraverso l'impegno e la collaborazione di tutti gli attori

*coinvolti nella produzione e nella gestione dei rifiuti speciali: **Regione Piemonte, Arpa, Città***

Metropolitana/province, produttori e gestori dei rifiuti speciali singoli o attraverso le associazioni di categoria che li rappresentano.

Considerato che:

- L'utilizzo del il bene comune “atmosfera” come “discarica” per gas climalteranti, vapori e fumi non comporta spese di conferimento per il proponente se non quelle per la linea fumi per rispettare dei limiti emissivi atti a salvaguardare la salute umana ma prescindendo dalla totalità emissiva dell'area sovraregionale padana;
- i tempi necessari per la realizzazione e collaudo dell'impianto in oggetto, dall'ottenimento della autorizzazione, sono preventivati in 62 mesi lavorativi ovvero realisticamente operativo tra sei anni, ovvero nel 2030, anno in cui la normativa europea prevede il riciclo del 75% dei rifiuti da imballaggio;
- i **rifiuti non** sono una fonte energetica “rinnovabile” ma costituiscono un errore nella progettazione e nell'utilizzo di materia prima che deve essere ridotto così come i consumi e gli sprechi energetici;
- l'attuale impianto di incenerimento cogenerativo TRM di Torino è già in parte dedicato alla distruzione di rifiuti speciali e sanitari con recupero energetico;
- il proponente, **A2A è una partecipata di due Comuni rilevanti come Milano e Brescia** e garantisce il servizio di gestione rifiuti nei Comuni di Milano (AMSA), Brescia, Bergamo ecc.(Aprica) oltre ad impianti in altre regioni;
- i Comuni appaltanti stabiliscono e verificano le caratteristiche del servizio di gestione rifiuti urbani e stabiliscono le tariffe per gli esercizi commerciali, artigianali e industriali;
- i Comuni **stabiliscono e provvedono alla verifica degli obblighi di prevenzione, riduzione** e qualità dei materiali gestiti come rifiuti onde rispettare le numerose normative Europee, Nazionali e Regionali in merito;
- gran parte dei rifiuti speciali EEC-CER 191212 **hanno origine dalla scarsa qualità delle raccolte differenziate e dai processi di selezione a valle** e che questi ambiti sono migliorabili a discrezione delle tecnologie e tariffazioni-utente utilizzate dai gestori del servizio **sia per il domestico che per gli esercizi-artigiani e industrie** che possono scegliere se provvedere direttamente (Dlgs. 03/09/2020 n. 116 del 11/09/2020).
- la produzione di Combustibile Solido Secondario EEC-CER 191210 trae origine in gran parte dal trattamento dei rifiuti del punto precedente;

- il PRRS Piano di gestione dei rifiuti speciali del Piemonte **non prevede la necessità di impianti di incenerimento cogenerativo per rifiuti speciali 191212** da cui *“sono esclusi i rifiuti speciali ottenuti da trattamento di rifiuti urbani identificati con i codici CER 191210 e 191212.”* Come da nota in calce alla tabella 5 *Tipologia dei rifiuti in ingresso all’impianto – elenco EER* a pag 42 del documento progettuale CAVP09O10000PET050010100 - Rel Tec Prog.pdf;
- il proponente manifesta comunque la propria apertura a valutare di destinare una parte della capacità di **trattamento ai rifiuti urbani**, qualora di interesse della pianificazione regionale e su richiesta degli enti competenti.

Si deduce pertanto **che autorizzando l’impianto in oggetto implicitamente si prevede che:**

- i propositi di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti espressi nei Programmi di prevenzione Nazionale, nel piano di gestione dei rifiuti speciali regionale e nelle normative Europee sull’Economia Circolare saranno presumibilmente e consapevolmente disattesi nei prossimi sei anni;
- il processo di decarbonizzazione dei processi produttivi e di gestione delle risorse **non sarà “guidato” dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni** ma sarà lasciato all’iniziativa privata e quindi al “mercato”;
- Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal **Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS)** “tramite l’impegno e la collaborazione tra tutti gli attori...” rimarrà quindi una semplice dichiarazione di intenti senza seguito.

In particolare analizziamo qui di seguito alcuni punti salienti:

- L’opzione zero è stata considerata nel documento R001-1669472LMA-V01_2024 solo in ottica industriale di interruzione del trattamento e non per lo stimolo al miglioramento della qualità della produzione in ottica di Economia Circolare e riduzione degli impatti sull’area ambientale.
- Il **processo di incenerimento cogenerativo** è equivalente ad una **“discarica in atmosfera” per CO2 (climalterante) e altri inquinanti che necessita anche di due “discariche a terra”** per le sue scorie che ammonteranno a circa 60.000 t/anno oltre a seppellire 20.000 t/anno di ceneri in discarica per rifiuti speciali pericolosi.
- Bisogna considerare che questo contributo emissivo climalterante perdurerà per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, **che si stima in almeno 20 anni**, nonostante gli obiettivi nazionali di riduzione di emissioni al 2030 e 2050.
- Proseguendo con questa politica **autorizzativa si “ingessa” la programmazione di prevenzione-riduzione** sino al 2050 (6+20 anni).
- L’adozione e l’applicazione di sistemi di gestione premianti economicamente per qualità e purezza dei materiali di scarto del ciclo produttivo industriale o artigianale e la corrispondente eventuale sanzione per la mancata riduzione tramite riprogettazione dei prodotti, contribuirebbero alla riduzione degli scarti-rifiuto speciali, diventano un elemento innovativo ambientalmente sostenibile che rappresenterebbe un elemento premiante sul mercato ormai sempre più sensibile agli impatti ambientali prevedendo oltretutto tempi di applicazione più brevi rispetto alla realizzazione dell’impianto oggetto della presente richiesta.
- Il recupero energetico da rifiuti con emissione di circa **300.000 t/anno di CO2**, biogenica e abiotica mescolate, non può essere considerato preferibile ad un trattamento di selezione di secondo livello per recuperare prodotti composti da materiali almeno in parte riutilizzabili.

- considerato il perdurare della crisi idrica se non il suo peggioramento, è apprezzabile l'attenzione posta al recupero delle acque meteoriche di prima pioggia, ma consumare oltre 12.100 l/h di acqua ogni ora per poter "bruciare" rifiuti può essere visto come uno spreco non indispensabile considerate le alternative che potrebbero essere applicate in tempi più brevi.
- Purtroppo non viene mai considerato il valore ambientale dell'aria respirabile che viene trasformata in fumo, nemmeno sono previste compensazioni economiche per l'utilizzo del bene comune "aria" a fini di lucro.

Continuando nell'analisi della relazione tecnica si evince che l'energia contenuta nei rifiuti conferiti è mediamente di 3.475TJ/a ($278\text{Gg/a} * 12.500\text{J/g}$) sebbene nella relazione tecnica CAVA06V02F15GN10000PS001R00 nella tabella 19 venga indicato un valore di 3.168TJ/a, a cui si aggiunge l'energia fornita al focolare dal metano 33.5TJ ($950.000\text{Sm}^3 * 35280\text{kJ/Sm}^3$) per un totale di apporto energetico al focolare di 3.508TJ da cui si conta di ricavare energia elettrica lorda per 990TJ in condizioni MCR (massimo carico continuo) full-electric a cui si deve sottrarre l'energia per autoconsumo stimata in 126TJ ottenendo quindi un netto di energia elettrica di 864TJ. Il rendimento dell'impianto si può quindi valutare nell'ordine del 25% come rapporto tra energia ottenuta e quella fornita, ovvero si sprecherà in atmosfera quasi il 75% della energia introdotta.

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario bruciare 950.000 Sm³/anno di Metano fossile per

alimentare la combustione dei rifiuti ovvero 3,4 metri cubi di metano per ogni tonnellata di rifiuti. **L'apporto energetico del metano rientra nel calcolo della energia al focolare come se**

fosse rifiuto e non un combustibile fossile.

Il volume di fumi emessi sarà di 240.000 Nm³/h il che permette, pur nel rispetto dei limiti emissivi specifici, la distribuzione nell'atmosfera di Cavaglià e Santhià di polveri sottili e ossidi di azoto che graveranno sul bilancio emissivo dell'area del Comune di Cavaglià, assoggettato alla *"D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903 Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010"* (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) oltre che ai provvedimenti restrittivi temporanei e strutturali del *"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"* sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto".

Codesti provvedimenti impongono riduzioni del carico atmosferico proprio per i succitati Ossidi di Azoto NO_x e per il Particolato, pertanto l'impianto oggetto di autorizzazione **non potrà essere autorizzato ad aumentare le emissioni in atmosfera quando addirittura si impedisce alle aziende agricole di spandere i fertilizzanti per limitare le emissioni di NO_x o si limita la circolazione dei veicoli privati nella stagione invernale.**

A proposito di circolazione dei veicoli e delle loro emissioni vale la pena ricordare che tutti i materiali che entreranno o lasceranno l'impianto viaggeranno su gomma e quindi aumenteranno l'impatto emissivo in atmosfera, acustico e di rischio per la circolazione.

Vale la pena evidenziare che per rifiuti in ingresso sono previsti 12.600 autocarri all'anno in più nella zona industriale di Cavaglià che giungeranno da impianti di trattamento e di tutto il Piemonte e non solo, (libera circolazione rifiuti speciali) mentre i cittadini devono acquistare auto meno inquinanti per essere autorizzati a spostarsi.

La riduzione della emissione in atmosfera di CO₂ gas climalterante è oggetto delle direttive di decarbonizzazione dell'Unione Europea che hanno portato a determinare obiettivi di riduzione al 2025 e al 2030 che per brevità tralasciamo. Nella relazione tecnica non viene esplicitata la quantità di anidride carbonica emessa a camino, assumiamo quindi una equivalenza media di 1,087 t per ogni tonnellata di rifiuti combusti e pertanto otteniamo una emissione annuale a camino stimata in circa 300.000 t/anno di CO₂ biogenica e abiotica in atmosfera con buona pace degli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Nell'analisi delle emissioni climalteranti:

AVA06V02F09GN10000AE001R00_All R si considerano solo i volumi abiotici.

Richiamiamo all'attenzione dei referenti della Regione Piemonte, che leggono per conoscenza in quanto attori autorizzativi nella Conferenza dei Servizi, sulla normativa End of Waste lasciata parzialmente a discrezione delle regioni. Considerando che una parte dei rifiuti sono costituiti da materiali ben definiti sarebbe utile adottare, nelle more dei decreti attuativi nazionali, dei provvedimenti regionali che permettano il riconoscimento di end of waste a prodotti in uscita da impianti sperimentali volti al recupero di materia.

Un atto legislativo per ridurre la produzione di rifiuti speciali come per altro previsto e vantato nelle premesse e negli obiettivi del Piano regionale gestione rifiuti speciali PRRS del 16-1-2018:

Coinvolgere le Province/Città Metropolitana Torino (enti competenti al rilascio delle autorizzazioni) affinché vengano inserite tra le prescrizioni misure volte alla riduzione della pericolosità e della produzione dei rifiuti tra le quali le misure e le operazioni di cui agli art. 184 bis e 184 ter del d.lgs. 152/06 (sottoprodotti/cessazione qualifica rifiuto).

Ricordiamo infine che in occasione della approvazione della L.R. 4/2021 di modifica della L.R. 1/2018, il Consiglio Regionale ha altresì approvato l'ordine del giorno n. 486 del 3 febbraio 2021 con *"cui impegna la Giunta regionale a definire entro 120 giorni, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, tenendo conto degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente, della conformazione territoriale, prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea."* Pertanto ci si attenderebbe che la valutazione tenga conto **degli impatti ambientali totali, ovvero della sommatoria delle emissioni e degli impatti generati dai vari impianti e discariche già presenti** o in fase autorizzativa sul territorio di Cavaglià e dei Comuni limitrofi tra cui citiamo per brevità solo Salussola, Tronzano e Santhià.

L'estensore
Oscar Brunasso